COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) - Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 protocollo@pec.comune.ome.bs.it tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



Prot. 9350 Data 03.12.2014

Ingiunzione n. 37/2014

Ai sensi dell'art.5, comma 3, della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 14

Oggetto:

D.M. 06 settembre 1994, e art. 8-bis, comma 3, LR 17/2003 e s.m.i. – Stima dello stato di conservazione delle lastre di cemento-amianto del manto di copertura dell'edificio sito in Via Borbone – foglio n.20 mappale n. 200 sub. 1 NCTR di Ome

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Vista la nota Class. 7.11 Fascicolo 2014.3.54.283, trasmessa dall'ARPA, assunta al protocollo comunale n. 8044 del 28.10.2014, con cui si chiede un accertamento dello stato dei luoghi e l'avvio delle conseguenti azioni in relazione alla presenza di lastre di fibrocemento con probabile presenza di amianto presso il capannone di Via Borbone / Vicolo Belleri.

Visto l'avvio del procedimento prot. 8354 del 05.11.2014, notificato in data 06.11.2014;

Vista la relazione di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale, prot. 8907 del 24.11.2014, dalla quale risulta che presso l'immobile sito in Via Borbone, identificato catastalmente al mappale n. 200 sub. 1 del foglio n.20 N.C.T.R. di Ome - di proprietà del Sig. , è presente un edificio "capannone" con manto di copertura costituito da lastre di fibrocemento contenenti verosimilmente amianto, stante la tipologia e la data di realizzazione dell'immobile risalente alla seconda metà degli anni sessanta;

Considerata la pericolosità rappresentata dalla dispersione in atmosfera e / o nel suolo delle fibre di amianto, al fine di tutelare la salute pubblica si ravvisa l'urgente necessità di definire le idonee azioni di monitoraggio e / o di bonifica delle lastre di fibrocemento costituenti il manto di copertura dell'edificio "capannone", così come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, previa applicazione delle procedure di cui al protocollo per la "valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" attraverso l'applicazione dell' "Indice di Degrado" previsto dal Decreto dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18.11.2008;

Vista la Legge n. 257 del 27.03.1992, recante le "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto", che all'art. 12, comma 5, prevede l'obbligo da parte dei proprietari di comunicare all'ASL i dati relativi alla presenza di amianto;

Visto il D.M. 06 settembre 1994, relativo alle norme tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie, in particolare visto l'art.4 il quale prevede al punto "4a) Programma di controllo", che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve :

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia e di manutenzione, conservando una documentazione verificabile inerente agli interventi effettuati;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno.

Vista la Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 17, "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", che prevede di :

- all'art. 1 , estendere il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta, quale quello delle lastre in fibrocemento contenenti amianto;
- all'art. 6, comma 1, comunicare all'ASL, da parte dei privati proprietari, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto presso edifici, impianti o luoghi;
- all'art. 8-bis, comma 1, applicare una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00, in caso di mancata comunicazione all'ASL di cui al sopraccitato art. 6, comma 1, da effettuare mediante il "Modulo NA/1 notifica presenza di amianto in strutture o luoghi" di cui alla DGR 22.12.2005 n.8/1526;
- all'art. 8-bis, comma 2, provvedere, da parte del proprietario, alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo definito dalla direzione regionale competente. In caso di inadempimento, l'ASL provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute;

Visto il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con DGR 22.12.2005 n.8/1526, che prevede l'obiettivo strategico di eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 18.01.2016 ;

Richiamati:

- la Legge 27 marzo 1992, n. 257;
- il D.M. 06 settembre 1994;
- la LR 29 settembre 2003 n. 17, come modificata dalla LR 31 luglio 2012 n. 14;
- il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con DGR 22.12.2005 n.8/1526;
- il Decreto dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18.11.2008;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INGIUNGE

protocollo@pec.comune.ome.bs.it) ed all'ASL competente (Unità Operativa PSAL DGD 2, Via Matteotti n. 9 – 25014 – Castenedolo (BS); tel 030-2499889 / fax 030-2499896; servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it), entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, quanto sotto indicato e relativo all'immobile sito in Via Borbone, identificato catastalmente al mappale n. 200 del foglio n.20 N.C.T.R. di Ome:

- 1) ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, della LR 17/2003 e s.m.i., stima dello stato di conservazione dell'amianto e/o del materiale contenente amianto secondo le procedure di cui al protocollo previsto dal Decreto dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 13237 del 18.11.2008, con determinazione dell' "Indice di Degrado" I.D., e delle conseguenti azioni di monitoraggio e / o di bonifica da attuare;
- 2) documentazione prevista dall'art. 4, punto "4a", del D.M. 06 settembre 1994, inerente a:
- nominativo del responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- identificazione planimetrica e/o relazione descrittiva dell'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- elenco / registro degli eventuali interventi effettuati presso le strutture con presenza di materiali contenenti amianto;
- 3) copia del Modulo NA/1, di notifica della presenza di amianto in strutture e luoghi, già inviata all'ASL, di cui all'art.6, comma 1, della LR 17/2003 e s.m.i.;

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà :

- ai sensi dell'all'art. 8-bis, comma 2, della LR 17/2003 e s.m.i., in caso di mancata consegna della stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto, provvede l'ASL ad effettuare la predetta stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute;
- ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, della LR 17/2003 e s.m.i., ad applicare la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 , determinata in base ai criteri di cui alla DGR n. 9/4777 del 30.01.2013, in caso di mancata comunicazione all'ASL di cui all'art. 6, comma 1, della LR 17/2003, da effettuare mediante il "Modulo NA/1 notifica presenza di amianto in strutture o luoghi" di cui alla DGR 22.12.2005 n.8/1526;
- ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 257 del 27.03.1992, per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla presenza di manufatti in amianto libero o in matrice friabile.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

DISPONE IN FINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- ARPA Dipartimento di Brescia, Via Cantore n. 20, Brescia;
- ASL, Via Matteotti n. 9, Castenedolo;

che copia del presente provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA Ing. Giovanni Fior